

Compensi da lavoro sportivo: da chiarire il legame tra la tipologia di tesseramento e la mansione svolta

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

Politiche di Safeguarding nello sport dilettantistico

Nuovi adempimenti per asd e ssd alla luce della riforma dello sport

Scopri di più

Nelle recenti **F.A.Q. (Frequently Asked Questions)** sul **lavoro sportivo**, pubblicate lo scorso **19.3.2024** dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è presente un tema che non ha ancora probabilmente **avuto il giusto approfondimento**.

Alla **Faq numero 7)** vengono, infatti, poste le seguenti domande:

- **è possibile** concludere un contratto in **qualità di tecnico con un soggetto tesserato come atleta?**
- in generale, **la mansione riportata nel contratto** deve **corrispondere a quella riportata nel tesseramento?**

Come spesso accade, **la risposta** del Ministero (che può essere qualificata come una “**non risposta**”) è la seguente: “**La piattaforma verifica ad oggi unicamente se il tesserato è presente nel RAS e non anche la tipologia di tesseramento. Come osservazione di carattere generale, occorre che il soggetto sia abilitato a svolgere la mansione per la quale viene contrattualizzato**”.

Vediamo di fare una **breve ricostruzione**, per comprendere dove le domande formulate **volevano andare a parare**.

Il D.Lgs. 36/2021 e in particolare [l'articolo 25, comma 1](#), così come modificato dal D.Lgs. 120/2023 (correttivo bis), stabilisce che **è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È, altresì, lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra**

quelle **necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con **esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**. **Non sono lavoratori sportivi** coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione, la cui abilitazione professionale **è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo** e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Con il successivo **comma 1-ter, dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021**, così come inserito dal richiamato correttivo bis, viene previsto che **le mansioni** necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, **sono approvate con decreto** dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e **include le mansioni** svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, **sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive** e sono **comunicate al Dipartimento per lo sport**, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro **il 31 dicembre di ciascun anno**. **In mancanza**, si intendono **confermate le mansioni dell'anno precedente**.

Facendo poi seguito alle **comunicazioni delle FSN e DSA**, anche paralimpiche, pervenute al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP, rispettivamente con **note prot. n. DPS 14421 del 20/10/2023, e DPS 14316 del 19/10/2023**, contenenti gli elenchi delle mansioni ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici e, a seguito delle integrazioni pervenute dalle stesse FSN/DSA, è con il **D.P.C.M. datato 26.1.2024** che il Ministro per lo Sport e i Giovani **approva**, ai sensi del citato comma 1-ter, **un primo elenco contenente le mansioni**, ulteriori rispetto a quelle indicate nell'**articolo 25**, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 36/2021 (e cioè atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) che, **sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)**, sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.

Con riferimento al predetto elenco (che non a caso è stato qui definito, "il primo") si è sin da subito osservato come l'allegato A contenente le varie mansioni, **non comprendesse tutte le Federazioni e Discipline Sportive Associate** e come **non vi fosse alcun riferimento ad eventuali mansioni** approvate dai numerosi **Enti di Promozione Sportiva (EPS)** che, al pari di FSN e DSA, **consentono il riconoscimento delle associazioni** e società sportive dilettantistiche tramite l'affiliazione ad essi.

Con riferimento alla prima questione (e cioè che quello approvato dal **D.P.C.M. 26.1.2024** è il primo di una serie di ulteriori decreti che dovranno vedere la luce) si **pone il tema di comprendere se** – in assenza di tali provvedimenti – le ASD o SSD affiliate a quelle FSN e le DSA che non si sono ancora espresse **potranno, comunque, riconoscere compensi sportivi** per mansioni che – sulla base di quanto riconosciuto per altre discipline – presentano forti caratteri di assimilazione con quelle già ricomprese nel primo elenco ufficiale (**tesi estensiva**). Oppure se, in assenza di una esplicita previsione le ASD o SSD affiliate a quelle FSN e le DSA che non

si sono ancora espresse **potranno unicamente riconoscere compensi per le c.d. prestazioni “codificate”** dalla norma, ovvero l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (**tesi restrittiva**).

Stante la piena decorrenza della disciplina riguardante il lavoro sportivo **è auspicabile una rapidissima conferma dagli organismi ufficiali**.

Quanto alla seconda questione, ovvero **l'esclusione normativa degli enti di promozione sportiva** dalla predisposizione delle mansioni, è agevole ritenere che tale scelta possa essere ricondotta alle **caratteristiche multidisciplinari** che caratterizzano gli EPS rispetto alle FSN e alle DSA.

Le **ASD e le SSD affiliate ai vari enti di promozione sportiva** si vedranno, quindi, costrette a **mutuare** le mansioni definite dalla Federazione di riferimento. (è il caso, ad esempio, della UISP - sezione Pallavolo e della UISP - sezione Vela che dovranno, rispettivamente, fare riferimento alle **mansioni approvate** specificamente dalla FIP - Federazione Italiana Pallavolo e dalla FIV - Federazione Italiana Vela).

È, quindi, nel già articolato scenario sopra descritto che si inserisce la **“non risposta” alla FAQ 7)** dello scorso 19.3.2024 e che si ricollega alle diverse **categorie di tesseramento** approvate FSN, DSA e anche EPS, che talvolta **non combaciano** con le mansioni previste dal (per ora) allegato A al D.P.C.M. datato 26.1.2024. Ciò è ancora più vero per gli enti di promozione sportiva i quali, dovendo “assimilare” le proprie mansioni a quelle stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento (vedi il precedente esempio di UISP Vela e FIV), difficilmente **riusciranno a farle corrispondere alle proprie categorie di tesseramento**.

Se è vero che nella richiamata Faq il Ministero afferma che **“La piattaforma verifica ad oggi unicamente se il tesserato è presente nel RAS e non anche la tipologia di tesseramento.”**, aggiungendo che **“Come osservazione di carattere generale, occorre che il soggetto sia abilitato a svolgere la mansione per la quale viene contrattualizzato”**, è altrettanto vero che **questa mancata corrispondenza** tra mansione e categoria di tesseramento **rischia**, in concreto, di **alimentare tra gli operatori dubbi e incertezza** nella qualificazione dei lavori sportivi. Incertezze che potranno essere risolte solo **assegnando una preminente rilevanza al contratto** sottoscritto tra le parti (sodalizio sportivo dilettantistico e lavoratore sportivo).

L'elenco delle integrazioni inviate dalle varie FSN/DSA

FEDERAZIONI

(FIGS)
FIPE
FIB
FIBA
FIDS

RIFEIRMENTO

DPS-17274 del 20/12/2023
DPS-17293 del 20/12/2023
DPS-17367 del 21/12/2023
DPS-17352 del 21/12/2023
DPS-17366 del 21/12/2023

FIPAP	DPS-17351 del 21/12/2023
FITET	DPS-17358 del 21/12/2023
FICr	DPS-17470 del 22/12/2023
FIDASC	DPS-17484 del 22/12/2023
FIGB	DPS-17447 del 22/12/2023
FIS	DPS-17473 del 22/12/2023
FISE	DPS-17427 del 22/12/2023
FITA	DPS-17385 del 22/12/2023
FITARCO	DPS-17481 del 22/12/2023
FITw	DPS-17383 del 22/12/2023
UITS	DPS-17472 del 22/12/2023
FASI	DPS-17498 del 27/12/2023
FICK	DPS-17499 del 27/12/2023
FICSF	DPS-17561 del 27/12/2023
FIG	DPS-17496 del 27/12/2023
FIPT	DPS-17595 del 27/12/2023
FISG	DPS-17592 del 27/12/2023
FISIP	DPS-17519 del 27/12/2023
FISSW	DPS-17593 del 27/12/2023
FMI	DPS-17508 del 27/12/2023
FPI	DPS-17506 del 27/12/2023
FPICB	DPS-17540 del 27/12/2023
FIGC	DPS-17659 del 28/12/2023
FIJLKAM	DPS-17617 del 28/12/2023
FIN	DPS-17685 del 28/12/2023 (
FIPAV	DPS-17597 del 28/12/2023
FISI	DPS-17678 del 28/12/2023
FCI	DPS-19 del 02/01/2024
Federkombat	DPS-180 del 04/01/2024
FINP	DPS-201 del 05/01/2024
FIC	DPS-204 del 05/01/2024
FIPSAS	DPS-213 del 08/01/2024
FITAV	DPS-259 del 08/01/2024
FISPES	DPS-306 del 09/01/2024
FCRI, FIBS e FIDAF	email del 18/01/2024
FISBB	email del 19/01/2024